



N. 1519-A

Relazione orale
Relatore RASTRELLI

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 17 novembre 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

presentato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste

e dal Ministro della giustizia

di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*

con il Ministro della difesa

con il Ministro per gli affari europei, il PNRR

e le politiche di coesione

e con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2025

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	Pag.	3
– della 4 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
– della 9 ^a Commissione permanente	»	15

Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	16
---	---	----

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: TOSATO)

9 settembre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

per quanto attiene al rispetto del riparto di competenza legislativa costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento risultano prevalentemente riconducibili alle materie dell'organizzazione amministrativa dello Stato, dell'ordinamento penale e della giustizia amministrativa, rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 13, che inserisce l'articolo 18-*bis* nella legge n. 689 del 1981, la tipologia di violazioni per le quali viene disposta la sanzione amministrativa del blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione;

si valuti altresì l'opportunità, all'articolo 14, comma 3, di precisare la natura e la modalità di adozione del provvedimento con cui la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare definisce l'organizzazione dei propri lavori.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge

(Estensore: TERZI DI SANT'AGATA)

17 settembre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, che ha lo scopo di offrire una maggior tutela non solo agli acquirenti dei prodotti alimentari, ma anche agli imprenditori del settore, intervenendo sulla disciplina penale dei reati agroalimentari, sulla tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare;

tenuto conto del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, secondo cui gli Stati membri determinano misure e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi;

tenuto altresì conto del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 13 del disegno di legge, che prevede il blocco temporaneo immediato dei prodotti agroalimentari in caso di violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, valuti la Commissione di merito la proporzionalità di tale misura, a fronte dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi «devono essere effettive, proporzionate e dissuasive»,

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente osservazione:

in riferimento agli emendamenti 1.15 e 1.24, si valuti l'opportunità di non escludere acque o bevande dalla punibilità di atti commerciali compiuti nella consapevolezza della non genuinità del prodotto o della falsità rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito, tenendo conto che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 ricomprende le bevande e l'acqua nella definizione di prodotto alimentare.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: LOTITO)

1° ottobre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene evidenziato che i nuovi reati introdotti vanno a colmare, sostanzialmente, un vuoto normativo in relazione a condotte illecite ad oggi non punibili perché prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in commercio (uniche condotte descritte nelle fattispecie in vigore). Le nuove condotte erano già accertate in fase investigativa e giudicate imprescindibili alla commissione dei reati, ma non denunciabili all'autorità giudiziaria perché non espressamente previste da fattispecie di reato. Ne segue che il bene giuridico tutelato dalle disposizioni introdotte è lo stesso di altre fattispecie delittuose in materia di frode esistenti e ad esse assimilabili, ragion per cui le relative attività di accertamento e contrasto sono riconducibili a quelle già ordinariamente svolte dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, con impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in bilancio a legislazione vigente, non richiedendo specifiche attività aggiuntive, né un aumento di organico o una particolare formazione o specializzazione da parte del personale in forza;

in relazione all'articolo 6, viene confermato che il nuovo impianto sanzionatorio non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Viene precisato, infatti, che gli incassi derivanti dalle sanzioni di cui si tratta sono stabilizzati per le finalità di cui all'articolo 11-*bis* del medesimo decreto, relative al funzionamento del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) secondo un criterio estremamente prudentiale: la previsione di entrata risulta di circa il 26 per cento inferiore all'importo effettivamente incassato negli ultimi due anni, mentre sui corrispondenti capitoli di spesa, nel medesimo periodo, si sono registrate economie. Pertanto, in ordine agli effetti finanziari del recepimento generalizzato del principio di proporzionalità delle

sanzioni comminate ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 2004 viene confermato che non si ravvisano criticità. Fermo restando quanto sopra evidenziato, viene rilevato che la stima degli incassi da sanzioni è sempre correlata al loro effettivo versamento. Sotto tale aspetto, la ragionevole certezza e la tempestività dell'acquisizione al bilancio delle sanzioni irrogate dall'ente accertatore può risultare rafforzata – riducendosi il rischio di impugnative – sia da un'adeguata proporzionalità, peraltro prescritta dalla Corte costituzionale, sia dalla semplicità nell'applicazione e nella riscossione dei relativi introiti;

in relazione all'articolo 11, il costo della nuova piattaforma informatizzata di registrazioni delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati è stato determinato, secondo stima ragionata in relazione ad altra di analoga finalità, nell'ammontare massimo di circa 200.000 euro. Detto importo trova capienza nel contratto esecutivo stipulato con il fornitore del MASAF per circa 10,5 milioni di euro per il periodo 2025-2026 e graverà sul capitolo di bilancio 7761/6 per gli esercizi finanziari 2025 e 2026. Viene specificato, in ogni caso, che le risorse residue che scaturiscono dalla distrazione della somma predetta per l'esigenza oggetto della norma, risulteranno comunque idonee a fronteggiare tutte le esigenze previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 12, viene segnalato che la somma individuata, pari a 250.000 euro, è finalizzata alla copertura dei costi di missione degli ispettori, ai costi di analisi dei campioni dei prodotti e a spese relative a nuove metodologie analitiche che saranno oggetto di ricerca con le Università per mettere a punto sistemi idonei al contrasto delle frodi sulla mozzarella di bufala DOP. Inoltre, l'intento della norma è quello di dare attuazione al Piano nell'anno in corso con le risorse finanziarie all'uopo individuate, senza che si prevedano aggiornamenti o evoluzioni interessanti gli anni successivi. Tuttavia, considerato che l'approvazione del disegno di legge in esame dovrebbe prevedibilmente intervenire negli ultimi mesi del corrente anno, l'attuazione del Piano sarà traslata nel 2026: viene pertanto proposto di spostare l'onere e la relativa copertura, di cui al comma 3 della disposizione, al 2026;

in relazione all'articolo 13, viene assicurato che, nel caso di conversione del blocco temporaneo in sequestro amministrativo, la custodia dei prodotti agroalimentari, stante la deperibilità degli stessi, viene mantenuta in capo all'operatore con assunzione dei relativi oneri, al pari e in continuità a quanto disposto all'atto dell'applicazione del blocco temporaneo, senza alcun conseguente aggravio a carico della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 14, viene rappresentato che la redazione del Piano operativo dei controlli amministrativi nel settore agroalimentare

da parte della Cabina di regia non comporta alcun onere finanziario, considerato che ai componenti della stessa non è riconosciuto alcun emolumento e che i lavori si svolgono presso i locali del MASAF, utilizzando gli strumenti informatici già ivi allocati ed in orario di servizio ordinario. Quanto alla possibile promozione di campagne straordinarie di controllo, viene precisato che quest'ultime già sono condotte autonomamente dalle singole Amministrazioni costituenti la Cabina di regia, rispetto a cui si intende, piuttosto, realizzarne un'azione di coordinamento per una maggiore efficacia ed ottimizzazione delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti;

in relazione all'articolo 15, viene assicurato che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvederà ai compiti assegnatigli dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 12, del comma 3 con il seguente: « 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

su emendamenti

(Estensore: DAMIANI)

14 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.1.

Il parere è non ostativo sulla proposta 12.500.

Sull'emendamento 12.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione come l'emendamento 12.500.

L'esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: LOTITO)

15 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.20, 11.21, 11.23, 11.24, 11.25 e 12.0.1.

Sugli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4 e 12.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* “Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.”;

b) *al comma 2, dopo le parole:* “oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione”, *inserire le seguenti:* “avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco.” ».

Sull'emendamento 15.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« All'articolo 15, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

‘Art. 6-bis. – (Illeciti amministrativi) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d) a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000 fino a un massimo di euro 8.000.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.”».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.0.1, 14.0.100, 9.100, 10.0.100, 10.0.100/1, 13.100, 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.45, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 7.2, 7.3, 11.8, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9, il cui esame resta sospeso.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: DAMIANI)

21 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 15 ottobre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.45 e 9.100.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 10.0.100, 10.0.100/1, 11.8, 13.100, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.0.100.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: LOTITO)

22 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 21 ottobre scorso, nonché le ulteriori proposte emendative trasmesse, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza,

parere non ostativo sulle proposte 1.33 (testo 2), 6.1 (testo 2) e 16.5 (testo 2).

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 10.0.100, 10.0.100/1, 11.8, 13.100, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.0.100.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: CALANDRINI)

28 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 22 ottobre scorso, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 10.0.100/1.

Il parere è non ostativo sulle proposte 10.0.100, 13.100 e 14.0.100.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 11.8, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: DAMIANI)

4 novembre 2025

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 28 ottobre scorso, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.21 e 1.22, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente formulazione:

«*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "Art. 517-sexies.", aggiungere dopo le parole: "al fine" le seguenti: "di indurre in errore il compratore e" e, in fine il seguente comma: "La punibilità è esclusa*

quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto, o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.” ».

Sulla proposta 1.32, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Al comma 1, lettera d), n. 2), capoverso “Art. 517-octies. – (Circostanze aggravanti)”, al numero 3) sopprimere le parole: “del grado di nocività o”, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “oggetto dell’illecito” e sostituire la rubrica con la seguente: “(Pena accessoria e circostanze aggravanti).”* ».

Sulla proposta 1.34, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Al comma 1, lettera d), n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso “Art. 517-octies. – (Circostanze aggravanti)”, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: “Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.”;*

b) *il capoverso “Art. 517-novies – (Agropirateria)” è soppresso.*

Conseguentemente le parole: “articolo 517-novies”, ovunque ricorrono, sono soppresse.

Al comma 1, lettera e), n. 2, capoverso “Art. 518.1 – (Ulteriori pene accessorie)”, sostituire le parole: “per il delitto previsto dall’articolo 517-novies” con le seguenti: “nel caso di cui all’articolo 517-octies, quarto comma.” ».

Sull'emendamento 1.46, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

“2-bis. All’articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: ‘e 517-quater’ sono sostituite dalle seguenti: ‘, 517-quater e 517-octies, quarto comma.’” ».

Sugli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) all'articolo 260, comma 3, le parole: ‘o la distruzione’ sono sostituite dalle seguenti: ‘, la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge’.” ».

Sull'emendamento 2.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

“c-bis) all'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f) dopo le parole: ‘non evitabile’, sono inserite le seguenti: ‘ovvero un alimento deteriorabile’” ».

Sulla proposta 5.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 5-bis.

1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.

2. Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.

4. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione.” ».

Sugli emendamenti 7.2 e 7.3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« Al comma 1, capoverso “Art. 2.”, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: “Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività” ».

Sull'emendamento 11.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« Al comma 1, lettera b), capoverso “OI”, terzo periodo, dopo le parole: “consentire all'autorità competente” inserire le seguenti: “, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,”. ».

Sulle proposte 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« Al comma 1, dopo le parole: “dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,” inserire le seguenti: “da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,”. ».

Sulle proposte 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« Al comma 1, dopo le parole: “dal direttore della Direzione antifrude dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”, inserire le seguenti: “, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale” ».

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

PARERE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

sul disegno di legge

(Estensore: BIZZOTTO)

1° ottobre 2025

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

**TITOLO I
SANZIONI PENALI****Art. 1.***(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)*

1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare »;

b) al capo II, gli articoli 516 e 517-*bis* sono abrogati;

c) all'articolo 517-*quater* è premessa la seguente partizione: « Capo II-*bis* – Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare »;

d) al capo II-*bis*, introdotto dalla lettera *c)* del presente comma:

1) all'articolo 517-*quater*:

1.1) al primo comma, le parole: « fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 »;

1.2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito,

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

**TITOLO I
SANZIONI PENALI****Art. 1.***(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identico:*

1) *identico;*

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata »;

1.3) il terzo comma è abrogato;

1.4) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari »;

2) dopo l'articolo 517-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 517-*sexies*. – (*Frode alimentare*) – Fuori dei casi di cui all'articolo 517-*septies*, chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000.

Art. 517-*septies*. – (*Commercio di alimenti con segni mendaci*) – Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2) *identico*:

« Art. 517-*sexies*. – (*Frode alimentare*) – Fuori dei casi di cui all'articolo 517-*septies*, chiunque, al fine **di indurre in errore il compratore** e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, **sostanzialmente difforni** da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da **due mesi a un anno** e con la multa da euro **1.000** a euro **4.000**.

La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.

Art. 517-*septies*. – (*Commercio di alimenti con segni mendaci*) – Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Art. 517-*octies*. – (*Circostanze aggravanti*) – Nei casi di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Le pene stabilite dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate se:

1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;

2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;

3) i fatti sono di particolare gravità in ragione **del grado di nocività o** della quantità dell'alimento.

Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da **tre a diciotto mesi** e con la multa **fino a euro 20.000**.

Art. 517-*octies*. – (*Pena accessoria e circostanze aggravanti*) – *Identico*.

Identico:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento **oggetto dell'illecito**;

4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.

Identico.

Le pene stabilite dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 517-novies. – (Agropirateria) –
Chiunque, al fine di trarne profitto, fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517-quarter, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-octies, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto, di pari durata, di porre in essere, anche per interposta persona fisica o giuridica, qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria finalizzata alla presentazione e promozione dei prodotti oggetto di vendita o comunque di immissione in commercio.

Qualora il colpevole sia già stato condannato per taluno dei reati indicati nell'articolo 518.1, primo comma, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale il giudice dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati »;

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica »;

3) all'articolo 517-*quinquies*, le parole: « e 517-*quater* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies*, 517-*septies* e **517-*novies*** »;

e) al capo III:

1) all'articolo 518, le parole: « 516 e 517 » sono sostituite dalle seguenti: « 517, 517-*quater*, 517-*sexies*, 517-*septies* e **517-*novies***, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo, »;

2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 518.1. – (*Ulteriori pene accessorie*) – La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*novies*, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo, importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:

1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3) all'articolo 517-*quinquies*, le parole: « e 517-*quater* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* »;

e) *identico*:

1) all'articolo 518, le parole: « 516 e 517 » sono sostituite dalle seguenti: « 517, 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies*, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo, »;

2) *identico*:

« Art. 518.1. – (*Ulteriori pene accessorie*) – La condanna **nel caso di cui all'articolo 517-*octies*, quarto comma**, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo, importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:

1) *identico*;

2) *identico*.

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* si applicano le pene accessorie indicate al primo comma se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-*octies*.

Art. 518.2. – (*Confisca obbligatoria e per equivalente*) – Nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies*, 517-*septies* e **517-*novies*** è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis*, secondo e quarto comma »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Disposizioni comuni ai capi precedenti ».

2. All'articolo 240-*bis*, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « 517-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 517-*sexies*, 517-*septies*, ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 518.2. – (*Confisca obbligatoria e per equivalente*) – Nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis*, secondo e quarto comma »;

3) *identico.*

Soppresso

2. All'articolo 25-*bis*.1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater* e 517-*octies*, quarto comma ».

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente »;

b) all'articolo 260, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria può disporre la devoluzione, per la distribuzione gratuita, in favore di enti territoriali, enti caritatevoli o altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di persone bisognose o animali abbandonati, su loro richiesta, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa »;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. Identico:

a) identica;

b) all'articolo 260, comma 3, **le parole: « o la distruzione » sono sostituite dalle seguenti: « , la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge »;**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) all'articolo 266, comma 1, lettera *f-ter*), la parola: « 516, » è soppressa e dopo la parola: « 517-*quater* » sono inserite le seguenti: « , 517-*sexies*, 517-*septies* ».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 86-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 86-*quater*. - (*Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati*) - 1. Il giudice può disporre che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, **su loro richiesta**, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.

2. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice può adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) all'articolo 392, comma 1, lettera *f*), dopo le parole: « non evitabile » sono aggiunte le seguenti: « ovvero un alimento deteriorabile ».

2. *Identico*:

a) *identico*:

« Art. 86-*quater*. - (*Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati*) - 1. Il giudice **dispone** che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.

2. *Identico*.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi.

3. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale »;

b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: « la revisione » sono inserite le seguenti: « ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi »;

c) all'articolo 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Qualora risulti provata la necessità di provvedere ad analisi di campioni con tecniche diverse da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica l'articolo 189 del codice ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 9 della legge
16 marzo 2006, n. 146)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: « 517-quater, » sono inserite le seguenti: « 517-septies, **517-novies**, ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 16 della legge
23 luglio 2009, n. 99)

1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e 517-quater » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-quater, 517-sexies, 517-septies e **517-novies** »;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico* »;

b) *identica*.

soppressa

Art. 3.

(Modifica all'articolo 9 della legge
16 marzo 2006, n. 146)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: « 517-quater, » **è inserita la seguente:** « 517-septies, ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 16 della legge
23 luglio 2009, n. 99)

1. *Identico*:

a) al comma 1, le parole: « e 517-quater » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-quater, 517-sexies e 517-septies »;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) alla rubrica, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies*, 517-*septies* e **517-*novies*** ».

Art. 5.

(*Modifiche all'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350*)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49, dopo le parole: « commercializzazione di prodotti » sono inserite le seguenti: « diversi dai prodotti o sostanze alimentari »;

b) al comma 49-*bis*, il secondo periodo è soppresso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) alla rubrica, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* ».

Art. 5.

(*Modifiche all'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350*)

1. *Identico:*

a) al comma 49, dopo le parole: « commercializzazione di prodotti » sono inserite le seguenti: « diversi dai prodotti o sostanze alimentari, **come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002** »;

b) *identica.*

Art. 5-*bis*.

(*Disposizioni in materia di contrassegno
per i prodotti DOP e IGP*)

1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.

2. Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.

4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

TITOLO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2004, N. 297, E AL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 190

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2004, N. 297, E AL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 190

Art. 6.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle se-

Art. 6.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

guenti: « da euro diecimila a euro cinquanta-mila »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli ob-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) all'articolo 3:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto »;

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

blighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

2) al comma 2, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro ventimila a euro sessantamila »;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « di euro ventiseimila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro cinquemila a euro venticinquemila »;

2) al comma 2, le parole: « di euro diecimilacinquecento » sono sostituite dalle seguenti: « da euro duemila a euro diecimila »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

2) al comma 2, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle se-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta »;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

guenti: « da euro ventimila a euro sessantamila »;

f) all'articolo 7, comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. - (*Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*) - 1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l'irrogazione delle relative sanzioni è di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è altresì competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all'articolo 8, nonché dagli organi competenti in materia di prodotti di denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) »;

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. - (*Criteri per la determinazione delle sanzioni*) - 1. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso »;

i) l'articolo 11 è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 7.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. – *(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità)* – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 48.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 150.000 euro.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa.

3. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità)

1. *Identico:*

« Art. 2. – *(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità)* – 1. *Identico.*

Soppresso

2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.
Per le violazioni di natura documentale o

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017, N. 231, E AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2018, N. 52

Art. 8.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) le parole: « del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività ».

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017, N. 231, AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2018, N. 52, **E AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 2023, N. 42**

Art. 8.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

2) al comma 2, le parole: « da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro »;

3) al comma 3:

3.1) le parole: « del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro »;

3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 25.000 euro »;

4) al comma 4:

4.1) le parole: « del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accerta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro »;

4.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro »;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1:

1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

2) al comma 2, le parole: « da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro »;

3) al comma 3:

3.1) le parole: « del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro »;

3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro »;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1:

1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identico*:

1) *identico*;

soppresso

2) *identico*:

2.1) *identico*;

2.2) *identico*;

d) all'articolo 13, comma 1:

1) *identico*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

2) al comma 2, le parole: « da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro »;

e) all'articolo 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».

Art. 9.

(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)

1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II è inserito il seguente:

« CAPO II-bis

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Art. 7-bis. - *(Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui al-*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) identico;

soppresso

e) identica.

Art. 9.

(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)

1. *Identico:*

« CAPO II-bis

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Art. 7-bis. - *(Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui al-*

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

l'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari utilizzando denominazioni che usurpano, imitano o evocano la denominazione di latte o le denominazioni di prodotti lattiero-caseari in violazione delle disposizioni dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente comma si applicano anche qualora le denominazioni di cui al primo periodo siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

l'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari **diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità, quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **un minimo di 4.000 euro a un massimo di 32.000 euro** o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente **articolo** si applicano anche qualora **la denominazione latte o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013** siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. **Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 10.

(*Modifica al decreto legislativo
11 maggio 2018, n. 52*)

1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all’articolo 12, comma 6, alinea, del medesimo decreto legislativo, le parole: « al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, » sono sostituite dalle seguenti: « previste dalle disposizioni vigenti ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

2. *Identico* ».

Art. 10.

(*Modifica al decreto legislativo
11 maggio 2018, n. 52*)

Identico.

Art. 10-bis.

(*Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42*)

1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 24-octies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai beneficiari del contributo per l’intervento di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l’investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circo-

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

stanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto »;

b) all'articolo 24-undecies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto ».

CAPO III

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina »;

CAPO III

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)

1. Identico:

a) identica;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, ivi compresi i coadiuvanti e additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato »;

c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 »;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identico*:

« 01. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, ivi compresi i coadiuvanti e additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorità competente, **di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27**, di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato »;

c) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalità definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare »;

e) al comma 3, le parole: « ai commi 1, terzo periodo, e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1, terzo periodo »;

f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale »;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa »;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026 »;

i) il comma *5-bis* è sostituito dal seguente:

« *5-bis.* Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non è ammesso il pagamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 »;

l) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».

Art. 12.

(*Piano straordinario di controllo nazionale*)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un « piano straordinario di controllo nazionale » per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l) *identica*.

Art. 12.

(*Piano straordinario di controllo nazionale*)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un « piano straordinario di controllo nazionale » per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017. **Il medesimo decreto definisce altresì un sistema di vigilanza ufficiale continua e perma-**

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione. I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nente indicando compiti e responsabilità delle autorità competenti ai controlli.

2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione, **avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco.** I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno **2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

CAPO IV

PROCEDURE E ORGANI

Art. 13.

(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. – *(Blocco ufficiale temporaneo)* – 1. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

CAPO IV

PROCEDURE E ORGANI

Art. 13.

(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

1. *Identico:*

« Art. 18-bis. – *(Blocco ufficiale temporaneo)* – 1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità indicate nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.

3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione nei termini indicati della documentazione o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge ».

Art. 14.

(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità **indicati** nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.

3. *Identico* ».

Art. 14.

(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dell'Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione anti-frode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.

2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia può avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento l'organizzazione dei lavori.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, **da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute**, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione anti-frode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **dai rappresentanti della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale** e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. La Cabina di regia assolve i seguenti compiti:

a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare;

b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;

c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

5. Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 14-bis.

(Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. L'AGE-Control S.p.A. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonché agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.

1-quater. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell'AGE-Control

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

Art. 15.

(*Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola – CAA*)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 3:

1) al primo periodo, la parola: « istituiti » è sostituita dalla seguente: « costituiti »;

2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA cui sia stata revocata l’autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi dalla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni »;

b) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. – (*Illeciti amministrativi*) –
1. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che, per le prestazioni da rendere a favore delle imprese agricole in virtù delle convenzioni di cui all’articolo 6, comma 1, richiedono alle medesime imprese, in qualsiasi forma, una remunerazione o qualsiasi altro tipo di compenso non dovuti, sono soggetti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

S.p.A. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell’articolo 357 del codice penale ».

Art. 15.

(*Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola – CAA*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« Art. 6-bis. – (*Illeciti amministrativi*) –
1. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che **svolgano le attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d)**, a favore di imprese agricole aventi sede legale **in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l’autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 16.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che accettano di svolgere prestazioni a favore delle imprese agricole aventi sede legale fuori dell'ambito territoriale di operatività degli stessi Centri sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000.

3. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'Agenzia, alla quale spettano le somme riscosse a titolo di sanzione per la successiva devoluzione ai CAA per lo svolgimento dei servizi nell'ambito delle convenzioni con essi stipulate. Le relative sanzioni si applicano secondo le modalità di cui alla legge n. 689 del 1981 ».

Art. 16.

(Modifica all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 79, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorsi trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, l'amministrazione può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare e sino all'adozione del provvedimento definitivo, l'utilizzo della denominazione protetta ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000 a un massimo di euro 8.000.

2. L'Agenzia è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

Art. 16.

(**Modifiche** all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione all'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO V

RIORDINO DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA

Art. 17.

*(Modifiche al decreto legislativo
9 gennaio 2012, n. 4)*

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. – (*Pesca senza licenza o autorizzazione*) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni »;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11. – (*Pesca in zone e tempi vietati*) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro ».

CAPO V

RIORDINO DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA

Art. 17.

*(Modifiche al decreto legislativo
9 gennaio 2012, n. 4)*

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

chiunque svolge attività di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

- a) pesca in aree marine protette;
- b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;
- c) quando la navigazione è iniziata in tempi vietati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente *stock* ittici per i quali l'attività di pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso »;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - (*Pesca di quantità superiori a quelle autorizzate*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore »;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. - (*Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;

b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettività richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;

c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantità superiori del 10 per cento rispetto al consentito.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.

3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca »;

e) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

« Art. 13-bis. - (*Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonché interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

Art. 13-ter. – (*Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata*) –
1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, è fatto divieto di:

a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera a);

c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attività a bordo in qualità di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco comunitario delle navi INN.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorità competenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-*quater*. - (*Intralcio all'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l'attività condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

Art. 13-*quinquies*. – (*Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali*) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-*bis*, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a *stock* ittici oggetto di piani pluriennali è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-*sexies*. – (*Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità*) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cat-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tura o raccolta alla vendita al dettaglio, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-septies. - (*Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento*) - 1. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Chiunque non ottempera agli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

obblighi di comunicazione previsti dal presente comma è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere *a*) e *b*), 2, 3 e 5 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione è applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.

8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non è applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.

Art. 13-*octies*. – (*Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale*) – 1. Chiunque svolge attività di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

2. Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall'articolo 6, comma 3, del presente de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

creto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.

3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione è aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (*Thunnus thynnus*);

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (*Thunnus thynnus*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13-*septies*, comma 7.

6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

Art. 13-*novies*. – (*Sanzioni amministrative accessorie*) – 1. All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, 13-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies* e 13-*octies*, commi 1, 2, 3, lettera a), e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-*sexies*, la confisca non è disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma 1, 13-*bis*, comma 4, 13-*ter*, comma 1, e 13-*septies*, abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, è disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 3, 13, comma 1, 13-*quater* e 13-*septies* siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.

Art. 13-*decies* (*Disposizioni procedurali*)
– 1. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.

2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13-*sexies* e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

4. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unità da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attività di pesca marittima.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-*bis*, commi 3 e 5, e 13-*sexies*, sono aumentate fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-*bis*, comma 4, 13-*ter*, commi 2 e 4, 13-*quinqies* e 13-*septies*, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione »;

f) all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi »;

2) al comma 3, dopo le parole: « , come individuati » sono inserite le seguenti: « nel presente capo e »;

g) all'articolo 19, comma 2:

1) le parole: « , di cui all'articolo 14, comma 2, » sono soppresse;

2) dopo le parole: « , come individuati » sono inserite le seguenti: « nel presente capo e »;

h) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: « norme sulla disciplina della pesca » sono aggiunte le seguenti: « e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non confor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario »;

i) all'allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 12, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

